

STUDIO BADELLINO

GIOVANNI L. BADELLINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE N. 1 DEL 23 FEBBRAIO 2009

INTRODUZIONE	PAG. 2
SPESE DI RAPPRESENTANZA	PAG. 2
MUTUI	PAG. 2
PORTABILITÀ DEL MUTUO	PAG. 2
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	PAG. 2
DEFINIZIONE DELL'INVITO AL CONTRADDITTORIO	PAG. 2
ACQUIESCENZA AGLI ATTI DI ACCERTAMENTO	PAG. 3
BONUS FAMIGLIE	PAG. 3
RECUPERO DEL 55% DEGLI INVESTIMENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO	PAG. 3
RISCATTO PREVIDENZIALE DEL SERVIZIO CIVILE	PAG. 3
RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI	PAG. 3
SVALUTAZIONE DEI TITOLI	PAG. 4
DIGITALIZZAZIONE DEI LIBRI SOCIETARI	PAG. 4
DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP	PAG. 5
DICHIARAZIONE IRAP	PAG. 5
RINVIO TERMINI	PAG. 5
DOCUMENTAZIONE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	PAG. 5

INTRODUZIONE

Si illustrano di seguito le principali novità dell'ultimo periodo. In particolare ci si soffermerà sulle norme introdotte dal cosiddetto "decreto anticrisi" (D.L. 29 novembre 2008 n. 185), così come modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, entrata in vigore il 29 gennaio. Per un maggior approfondimento del decreto si rinvia alla Circolare dello Studio n. 10/2008.

La circolare dello Studio vuole essere semplicemente uno spunto di riflessione. Qualora i Signori Clienti intendessero approfondire ulteriormente l'argomento possono rivolgersi allo Studio, che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

È stato finalmente pubblicato il decreto attuativo riguardante il riordino normativo per le spese di rappresentanza (D.M. 19 novembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009). All'approfondimento di questa importante tematica sarà dedicata la Circolare n. 2/2009 di prossima pubblicazione.

MUTUI

Per i mutui in corso con tasso non fisso, le rate in scadenza nel 2009 (ma non quelle degli anni successivi) saranno calcolate con un tasso che non potrà superare il 4%. Qualora il tasso di interesse applicato dovesse essere superiore a tale percentuale la differenza sarà a carico dello Stato. Tale misura rischia però di essere superata dato l'andamento favorevole dei tassi Euribor. Tale agevolazione, comunque, prevede numerose limitazioni.

PORTABILITÀ DEL MUTUO

Tra le disposizioni anticrisi ve ne sono alcune riguardanti la portabilità del mutuo (vale a dire la possibilità per il debitore di accendere un nuovo mutuo per l'abitazione principale estinguendo il precedente, senza la perdita dei benefici fiscali). Tra queste spicca l'eliminazione degli oneri notarili su determinati atti.

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

Tra le novità riguardanti i rapporti con le banche vi è l'eliminazione della commissione di massimo scoperto (vale a dire quella commissione che si paga, ogni volta che il c/c bancario "finisce in rosso", sull'importo a debito, oltre agli interessi) per gli scoperti inferiori ai 30 giorni.

Nulle anche le clausole che prevedono la remunerazione per la banca solo per aver messo a disposizione somme di denaro a favore del cliente, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle stesse.

DEFINIZIONE DELL'INVITO AL CONTRADDITTORIO

Viene confermato il nuovo strumento di definizione delle controversie fra Fisco e contribuente, nell'ambito delle misure dell'accertamento con adesione, vale a dire l'adesione agli inviti al contraddittorio inviati spontaneamente dall'Amministrazione Finanziaria e, quindi, non quelli derivanti dalla presentazione

dell'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente. Per una più precisa trattazione si rimanda alla Circolare n. 10/2008.

**ACQUIESCENZA AGLI
ATTI DI ACCERTAMENTO**

La conversione in legge ha previsto un nuovo istituto di definizione, utilizzabile da tutti coloro che sono stati destinatari di un avviso di accertamento, senza il preventivo invito di comparizione per la definizione. In tal caso, purché il contribuente rinunci all'avvio del procedimento dell'accertamento con adesione e al ricorso, è possibile beneficiare di una riduzione delle sanzioni al 12,50%.

BONUS FAMIGLIE

Il bonus rimane confermato alle stesse condizioni previste nel decreto legge n. 185/2008. Viene unicamente prolungato il termine per la richiesta in relazione ai redditi 2007, che passa dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009. Slitta così di un mese anche il termine per la corresponsione dello stesso, che si sposta al 31 marzo.

**RECUPERO DEL 55%
DEGLI INVESTIMENTI PER
IL RISPARMIO
ENERGETICO**

Come anticipato dal Ministero dell'Economia, in fase di conversione in legge del decreto è stata eliminata la previsione di retroattività delle nuove norme per la detrazione del 55% degli oneri di riqualificazione energetica. Pertanto, per le spese sostenute nel 2008, rimangono in vigore sempre le vecchie previsioni.

Per quanto riguarda, invece, le spese da sostenere dal 2009 in poi due sono le novità:

- la rateizzazione in cinque rate annuali paritetiche (e non più da tre a dieci, a scelta del contribuente);
- obbligo di inoltro di una apposita comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate.

**RISCATTO
PREVIDENZIALE DEL
SERVIZIO CIVILE**

Dal 1° gennaio 2009 i giovani che decideranno di dedicare un anno al servizio civile, qualora volessero riscattare ai fini previdenziali presso qualsiasi fondo pensionistico (INPS, INPDAP, ecc...) tale anno, lo dovranno fare di tasca propria in un massimo di 120 rate (così come previsto per il riscatto del corso di laurea).

**RIVALUTAZIONE DEGLI
IMMOBILI**

Le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e gli enti commerciali soggetti ad IRES possono procedere a rivalutazione degli immobili posseduti, purché già presenti al termine dell'esercizio 2007 e ancora in bilancio nell'esercizio 2008. La rivalutazione può essere solo civile (in tal modo i nuovi valori non saranno deducibili fiscalmente) o anche fiscale. La rivalutazione non può riguardare le aree fabbricabili e gli immobili-merce (ovvero quegli immobili che per l'impresa non costituiscono immobilizzazioni materiali ma beni alla cui produzione e scambio essa è finalizzata). Per dar luogo alla rivalutazione valida anche fiscalmente è

necessario versare un'imposta sostitutiva del 4% (per gli immobili non strumentali) o del 7% (per gli immobili strumentali) entro il 16 giugno 2009, oppure in tre rate annuali con interessi calcolati al 3% annuo.

Vi è però un rinvio dell'effetto fiscale di tale rivalutazione:

- gli ammortamenti saranno deducibili per intero soltanto dal quinto esercizio successivo (il 2013); pertanto, in questo periodo intermedio gli ammortamenti deducibili fiscalmente saranno quelli calcolati sul costo storico e, di conseguenza, dovrà essere seguito un doppio binario (civilistico e fiscale);
- l'efficacia di eventuali plusvalenze o minusvalenze di cessione è sospesa fino all'inizio del sesto esercizio successivo (1° gennaio 2014).

Il maggior importo iscritto sugli immobili rivalutati dovrà essere imputato a capitale o ad una riserva sospesa (cioè tassabile in caso di distribuzione ai soci), l'imposta sostitutiva andrà iscritta a riduzione della riserva stessa. In caso di utilizzo della riserva a copertura di perdite, non scatteranno oneri fiscali ma non potranno essere distribuiti utili fino al completo reintegro della stessa o alla delibera di riduzione da parte dell'assemblea straordinaria. La riserva può essere immediatamente affrancata mediante il versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

**SVALUTAZIONE DEI
TITOLI**

La legge di conversione prevede la possibilità di non svalutare i titoli posseduti dalle imprese al 31 dicembre 2008, purché gli stessi siano iscritti nell'attivo circolante e la perdita non sia durevole. Tale norma consente quindi di derogare alle regole di valutazione dettate dal Codice Civile, vista la particolare situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

**DIGITALIZZAZIONE DEI
LIBRI SOCIETARI**

La legge di conversione ha innovato profondamente in tema di tenuta dei libri dell'imprenditore e della società (in pratica il libro giornale, il libro inventari, il libro verbali delle assemblee dei soci, il libro verbali del consiglio di amministrazione, il libro verbali del collegio sindacale, ecc...).

Questi potranno essere compilati e tenuti digitalmente (vale a dire non stampati su supporto cartaceo e firmati "manualmente" da parte del rappresentante legale dell'impresa, come avvenuto fino ad oggi) mediante l'apposizione di firma digitale e marca temporale ogni trimestre di utilizzo. Va da sé che, qualora l'impresa decida di optare per tale soluzione, i libri cartacei dovranno essere immediatamente cessati ed annullati per le pagine ancora non utilizzate.

**DEDUCIBILITÀ
DELL'IRAP**

Viene confermata la deducibilità del 10% dell'IRAP pagata nel periodo d'imposta (non è chiaro se ciò vuol dire che nel 2008 è deducibile l'IRAP di competenza dell'anno o quella versata nel corso dell'anno, ma si attendono chiarimenti ministeriali). Sebbene la norma menzioni la "quota forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti", il riferimento è solo nominale e rimane deducibile l'imposta effettivamente pagata purché alla formazione del valore di produzione abbiano concorso tale tipo di costi.

DICHIARAZIONE IRAP

Con il 2009 debutta il nuovo modello IRAP destinato non più all'Agenzia delle Entrate ma alle singole regioni o province autonome di appartenenza. Pertanto la dichiarazione IRAP sarà separata dall'UNICO 2009 e si avrà uno sdoppiamento di invii telematici: uno per l'UNICO (dichiarazione dei redditi e IVA) e l'altro per l'IRAP. Tale norma vuole andare in direzione di un futuro federalismo fiscale, ma per il momento serve solo a creare ulteriori adempimenti.

RINVIO TERMINI

Slittano i termini di presentazione delle dichiarazioni:

- UNICO Persone Fisiche cartaceo entro il 30 giugno 2009;
- UNICO Persone Fisiche telematico entro il 30 settembre 2009;
- Presentazione del modello 730 al CAF entro il 31 maggio 2009;
- Dichiarazione IRAP entro il 30 settembre 2009;
- Modello 770 semplificato e ordinario entro il 30 settembre 2009.

**DOCUMENTAZIONE PER
LA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI**

Si ricorda ai Signori Clienti la documentazione da presentare per la redazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (UNICO o 730):

- CUD 2009, attestazioni di reddito da partecipazione e certificazioni compensi;
- Visure catastali per nuovi immobili, con eventuale comunicazione dei canoni di locazione;
- Spese mediche;
- Certificazione bancaria per gli interessi su mutui per l'abitazione principale eventualmente la fattura del notaio in caso di stipula nuovi mutui);
- Attestazione dell'Assicuratore per il premi di assicurazione vita o per la previdenza integrativa versati nel 2008;

- Quietanza di assicurazione auto/motoveicolo per la rilevazione del contributo al SSN;
- Documentazione relativa agli oneri di ristrutturazione per la detrazione del 36%;
- Documentazione relativa agli oneri di riqualificazione energetica per la detrazione del 55%;
- Fatture di acquisto televisori con digitale terrestre, frigoriferi di classe non inferiore ad A+, ecc...
- Contributi previdenziali propri versati;
- Contributi previdenziali versati per colf o badanti;
- Offerte a ONLUS, Chiesa, ecc...
- Ogni altra documentazione per ulteriori detrazioni spettanti.